

AVV. LUIGI SERINO
Viale Spinelli, 156
82018 S. Giorgio del Sannio
Tel. 0824041750
Fax 08241712016
Mail: luiserino@gmail.com
Pec: luigiserino@puntopec.it

AVV. CLAUDIA LEONE
Via Libertà, 147
90144 Palermo
Mail: leoneclaudia21@gmail.com
Pec: claudialeone2@pec.it

T.A.R. LAZIO - SEDE DI ROMA
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

PER

Il Sig.re Alex Riggio [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Claudia Leone (LNECLD96L61G273T) e dall'Avv. Luigi Serino (SRNLGU84A04A783E) per mandato reso in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale. I sottoscritti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento presso i seguenti indirizzi PEC: claudialeone2@pec.it e luigiserino@puntopec.it.

CONTRO

Il **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

La **Commissione Interministeriale RIPAM** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

Formez PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

NEI CONFRONTI DI

MARIO FUSCO [REDACTED]

[REDACTED]

PORCELLI ANNA [REDACTED]

[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Della Graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito dell'amministrazione resistente in data 18 febbraio 2026, relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, nella quale l'odierno ricorrente risulta collocato, quale idoneo non vincitore, alla posizione n. 3160, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante a causa della mancata attribuzione di un ulteriore punto per un quesito errato all'interno del suo questionario prova;
- Del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 33 del correttore e del foglio risposte;
- Dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 33 del questionario di parte ricorrente;

- Di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso *de quo*.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale del concorso.

FATTO

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30.07.2025, la Commissione RIPAM, con l'ausilio di Formez PA, ha reso noto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso per cui per il superamento era richiesta una votazione minima di 21/30;
- valutazione dei titoli.

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, come segue:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo, elementi di procedura civile, elementi di procedura penale, ordinamento giudiziario, servizi di cancelleria, testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro), lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

Per ciascuna risposta a questi 25 quesiti è stato attribuito, come previsto dal Bando, il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: - 0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare

la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Ebbene, una volta pubblicati gli esiti della prova scritta sull'area personale, l'odierno ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a 26/30, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo, come già rilevato da Codesto TAR, nella sentenza n. 01283/2026 pubblicata in data 22.01.2026.

Il quesito in questione è il n. 33 della busta n. 12 del 24.10.2025, che qui si riporta:

33 "Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha". In base alle precedenti -0,25/0,75 affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- Tutti i beta potrebbero essere delta
- Tutti i gamma potrebbero essere delta
- Tutti gli alpha potrebbero essere delta

La somministrazione del citato quesito ha compromesso il punteggio finale della prova del ricorrente, che ha ottenuto un punteggio totale di 26 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante.

È evidente che l'errata formulazione del quesito n. 33 ha comportato un effetto distorsivo sul punteggio finale.

Al ricorrente, infatti, non solo non è stato attribuito il punteggio di +0,75 spettante per la risposta corretta, ma è stata anche applicata una decurtazione di - 0,25 punti per aver fornito una risposta che l'Amministrazione considerava errata.

Tale errore ha determinato una sottrazione complessiva di 1,00 punto intero (0,75 mancanti + 0,25 decurtati).

Il ricorrente è dunque risultato in posizione 3160 tra gli idonei non vincitori.

Senza tale illegittima penalizzazione, il Sig. Riggio avrebbe, invece, conseguito un punteggio di 27,00 anziché 26,00, con un impatto determinante sulla sua

posizione in graduatoria, ovvero con l'immediato inserimento tra i vincitori del concorso.

Al fine di verificare la regolarità dell'operato amministrativo, parte ricorrente ha ritualmente avanzato, in data 28.10.2025 un'istanza in autotutela all'Amministrazione per la verifica della correttezza del quesito n. 33. Tuttavia, la predetta istanza è rimasta inevasa.

DIRITTO

I MOTIVO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 33 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE (BUSTA N. 12) E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4,95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PERIRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno delle risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, degli artt. 3 e 34 della Carte Costituzionale, ovvero dell'uguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito erroneo.

In particolare, il quesito in oggetto (n. 33) era così formulato:

"Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha".

In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta*
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta*
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta*

Secondo l'amministrazione resistente, la risposta corretta era la A), invece l'odierno ricorrente ha flaggato l'opzione di risposta B).

Ed invero, Codesto TAR, con riferimento al medesimo quesito, con la sentenza n. 01283/2026 pubblicata in data 22.01.2026 ha osservato che:

- la risposta indicata dall'Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall'odierna ricorrente in quanto "(...) posto che la locuzione "non è necessariamente vera" significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...).

Nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero "Tutti i gamma potrebbero essere delta", come agevolmente desumibile dalla lettura dell'elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l'effetto che l'Amministrazione dovrà

rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminata ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22.

Pertanto, è chiaro l'illegittimo operato dell'Amministrazione nel caso di specie, che ha comportato per l'odierno ricorrente, l'attribuzione di un punteggio illegittimo in quanto inferiore a quello legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito censurato.

La somministrazione di un quesito scientificamente errato viola i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

A confermare quanto esposto, il Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che

- «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 1 punto (+0,75 punti per la risposta corretta, con l'aggiunta di 0.25 punti decurtati per la penalità), e procedere, dunque, al ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 26 anziché 27) non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso.

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

Con l'attribuzione del corretto punteggio il ricorrente risulterebbe dunque vincitore e non più idoneo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, formula, altresì, istanza cautelare, affinché Codesto Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede dal ricorrente, ed, in particolare, Voglia sospendere l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe.

A tal uopo, si rileva che sussistono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dall'art. 55 del c.p.a., per la concessione della tutela cautelare.

Il *fumus boni iuris* (plausibilità del diritto) si palesa con assoluta evidenza nelle censure sopra dedotte. La palese illegittimità della mancata attribuzione di 1 punto alla domanda n. 33 rende altamente probabile l'accoglimento del ricorso nel merito.

Il *periculum in mora* (danno grave e irreparabile) è parimenti conclamato. **Quanto al periculum in mora, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e alla conseguente rivalutazione del quesito con conseguente rideterminazione provvisoria del punteggio a favore della parte ricorrente che permetterebbe alla stessa di ottenere una migliore posizione nella propria graduatoria regionale e maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimento.**

Il rischio è quindi che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante non avrebbe più modo di essere assunto con grave e conseguente pregiudizio.

ISTANZA DI TRATTAZIONE ANTICIPATA DELLA DOMANDA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 56 CO. 1 C.P.A.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per la concessione dei provvedimenti cautelari più idonei, parte ricorrente, valutata la piena fondatezza del proprio diritto, nonché l'urgenza del provvedere, ritiene sussistenti tutti i presupposti affinché venga adottato un provvedimento di carattere cautelare prima

della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, sussistendo nella specie l'estrema gravità ed urgenza, consistente nell'imminente svolgimento delle prove scritte e orali della procedura concorsuale, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Atteso l'elevato numero di controinteressati, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i luoghi di residenza di tutti i soggetti inseriti in graduatoria e che verrebbero scavalcati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

Sul sito dell'amministrazione si legge che *nel corso della seduta del 18 febbraio, la Commissione RIPAM ha validato la graduatoria finale di merito relativa al codice 2 del concorso a 2.970 posti per funzionari e assistenti. In particolare l'elenco riguarda la selezione di 2.600 unità nell'area degli assistenti, a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Quanto prima avranno inizio le attività preliminari all'assunzione, volte alla scelta della sede di prima assegnazione da parte dei candidati, al fine di sanare celermente le criticità di organico degli uffici giudiziari. Di tali attività sarà data comunicazione sul sito del Ministero.*

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, con riserva di meglio illustrare, argomentare e dedurre e nel corso del giudizio, il ricorrente, come rappresentato e difeso, ricorre a Codesto Tar affinché:

In via cautelare, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., Voglia:

- Provvedere con decreto motivato (efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile, anche in assenza di contraddittorio, valutata l'estrema urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, tale da non consentire neppure la

dilazione fino alla data della camera di consiglio) affinché sospenda l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e dei provvedimenti conseguenti e/o connessi, anche non conosciuti, e conseguenzialmente ordini all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale rettificata del concorso (pari a 26,00 anziché 27,00) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale rettificata del concorso;

Sempre in via cautelare, Voglia:

- All'esito della camera di consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati e dei provvedimenti conseguenti e/o connessi, anche non conosciuti, e conseguenzialmente ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale rettificata del concorso (pari a 26,00 anziché 27,00) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale rettificata del concorso;

Nel merito, Voglia:

- Accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e dei provvedimenti conseguenti e/o connessi, anche non conosciuti, e conseguentemente disporre l'annullamento per i motivi illustrati in precedenza, con ogni conseguente statuizione di legge;
- Per l'effetto ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale rettificata del concorso (pari a 26,00 anziché 27,00) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale rettificata del concorso;
- In subordine condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte

ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria rettificata di merito del concorso de quo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede alla resistente amministrazione di depositare in giudizio tutta la documentazione attinente la procedura selettiva in esame.

PRODUZIONI

1. Graduatoria di merito pubblicata il 18 febbraio 2026;
2. Prova concorsuale Riggio Alex;
3. Bando pubblicato dal Ministero della Giustizia;
4. Sentenza TAR Lazio n. 1283/2026.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 13 D.p.r. 115/2002 e succ. modifiche, si dichiara che trattandosi di pubblico impiego il contributo unificato da versare è pari ad € 325,00.

Palermo, 23 marzo 2026

Avv. Luigi Serino
Avv. Claudia Leone